

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE

Servizio Affari generali

Publicato su albo web il 28.5.2013

Decreto n. 304

IL RETTORE

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università e s.m.i. e, in particolare, l'art.56;
- Visto il d.l.vo 27.1.2012, n. 18;
- Visto il d.r. n.37 del 29.1.2013, inerente, fra l'altro, all'emanazione della disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE), preordinata al primo insediamento e all'attivazione in regime transitorio di ISSUGE dall'1.1.2013 e applicabile fino all'adozione dell'autonomo regolamento didattico e di organizzazione di ISSUGE, a seguito dell'approvazione dei regolamenti di Ateneo generale e didattico;
- Valutata l'opportunità di apportare una parziale modifica alla suddetta disciplina, ampliando la composizione del consiglio direttivo di ISSUGE e innalzando a undici il numero complessivo dei componenti, di cui cinque docenti e cinque personalità esterne all'Ateneo, al fine di garantire una maggiore sinergia tra l'Ateneo e la realtà produttiva tramite il consolidamento dell'apertura del mondo accademico al contesto territoriale, economico e sociale, e, conseguentemente, di rafforzare il quorum deliberativo per le delibere di particolare rilevanza, onde assicurare, a fronte dell'aumento della presenza esterna, il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'istituto;
- Considerate l'urgenza e la necessità che, nell'ambito del percorso volto al graduale insediamento degli organi di ISSUGE, il presente provvedimento entri in vigore, ai sensi dell'art.3, comma 9 dello Statuto, il giorno stesso della sua pubblicazione, per consentire la nomina, nella stessa data, da parte del consiglio di amministrazione, dei pertinenti componenti del consiglio direttivo di ISSUGE e l'avvio delle relative attività;
- Visto il parere del consiglio di amministrazione in data 16.4.2013;
- Vista la delibera del senato accademico in data 28.5.2013

DECRETA:

Art. 1- A decorrere dall'odierna data di pubblicazione del presente provvedimento, la disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE), emanata con d.r. n.37 del 29.1.2013, è così parzialmente modificata:

Art.7 comma 2. -Il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti, di cui:

a) dieci, compreso il presidente di ISSUGE, nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo su proposta del rettore, e scelti fra i professori di prima fascia dell'Ateneo e fra personalità esterne all'Ateneo, da individuarsi sulla base di consultazioni con significative espressioni del mondo

istituzionale, industriale, economico, sociale e culturali; in ogni caso cinque dei componenti nominati come sopra devono essere professori di prima fascia dell'Ateneo".

Art.7 comma 5. – Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) approvare, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, su proposta del Presidente, coadiuvato dal Direttore, i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi,*
- b) approvare, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione degli Indirizzi di insegnamento;*
- c) deliberare annualmente i bandi per il concorso di ammissione a ISSUGE, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;*
- d) nominare, con voto di almeno 2/3 dei componenti, i componenti del Comitato di Indirizzo, ai sensi dell'art. 11.3, e i cinque componenti del Comitato Scientifico, a norma del successivo art. 10.1;*
- e) proporre ai competenti organi di Ateneo eventuali modifiche al presente Regolamento, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;*
- f) compiere ogni altro atto funzionale allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, che il presente Regolamento non attribuisca ad altro organo di ISSUGE. Le delibere di particolare rilevanza sono assunte con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.*

Art.7 comma 7.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a due in caso di comprovata urgenza. Salvo che nei casi di delibere di particolare rilevanza, le adunanze di cui alla lettera f) del comma 5 sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, detratti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.2 – A decorrere dalla stessa data, a seguito di quanto disposto all'art.1, la disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento di ISSUGE, già emanata con d.r. n.37 del 29.1.2013, è aggiornata e integralmente sostituita dall'**allegato 1**, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.3 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo web dell'Ateneo e sul relativo sito internet.

Art.4 – L'originale del presente decreto è depositato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova, 28 MAG. 2013

 IL RETTORE


Disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE)

Articolo 1 – Costituzione

1. – Presso l'Università degli Studi di Genova (nel seguito "l'Ateneo") è costituito, ai sensi dell'art. 56 del relativo Statuto, l'Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova (nel seguito "ISSUGE").
2. – ISSUGE è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme applicabili.

Articolo 2 – Sede

1. – ISSUGE ha sede legale presso l'Ateneo in Genova, Via Balbi 5, e sede operativa in Genova.

Articolo 3 – Finalità e principi ispiratori

1. – Scopo di ISSUGE è reclutare, anche mediante trasferimento da altri Atenei, studenti con caratteristiche di eccellenza, al fine di qualificarne e valorizzarne i percorsi pre-laurea ed eventualmente post-laurea, mediante specifiche attività formative svolte a integrazione degli ordinari corsi universitari ed eventualmente dei corsi di dottorato.
2. – Nel perseguimento di tale finalità, ISSUGE si ispira ai principi costituzionali della valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, della rimozione dei condizionamenti economico-sociali che possono pregiudicarne l'accesso ai livelli più elevati della formazione, dell'accrescimento del complessivo patrimonio di risorse culturali e professionali del Paese.
3. – In coerenza con quanto disposto al comma che precede, alle attività formative di ISSUGE si accede per concorso pubblico.
4. – ISSUGE propone la residenzialità degli studenti come valore aggiunto e modalità privilegiata, ancorché non esclusiva, della propria offerta formativa. Può sostenere i percorsi di apprendimento con apposite forme di tutorato.
5. – ISSUGE svolge le proprie attività in modo coordinato e integrato con la complessiva organizzazione universitaria, anche mediante specifiche convenzioni con le strutture in cui questa si articola.
6. – Nella programmazione e attuazione delle proprie attività, ISSUGE si apre al confronto e alla cooperazione con il mondo esterno all'Università, e in particolare con il tessuto economico, culturale e istituzionale del territorio genovese e ligure. Può, a tal fine, stipulare convenzioni con soggetti ed enti che ne costituiscono espressione.

Articolo 4 – Altre attività e iniziative

1. – Nell'ambito del perseguimento dei propri fini ISSUGE può, in aggiunta alla funzione primaria di cui al precedente art. 3.1, svolgere attività fra l'altro in materia di:
 - a) promozione degli sbocchi sul mercato del lavoro, nonché formazione permanente e riqualificazione professionale di alto profilo, anche con l'organizzazione di seminari e workshop

tematici, la frequentazione di altre Università e centri di ricerca, la predisposizione di stage presso istituzioni e aziende;

- b) ricognizione di nuove figure professionali e di orientamenti innovativi nei campi del sapere scientifico–tecnologico e umanistico, mediante appropriate analisi delle più rilevanti tendenze di sviluppo economico, sociale e culturale;
- c) interazione con le più significative linee di ricerca coltivate nell'ambito dell'Ateneo, avendo particolare riguardo ai settori innovativi e di eccellenza.

Articolo 5 – Certificato

1. – All'esito della positiva valutazione del percorso formativo, ISSUGE rilascia un Certificato di Scuola Superiore, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Organi

1. – Sono organi di ISSUGE:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente
- c) il Direttore;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) i Comitati di Indirizzo.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

1. – ISSUGE è amministrato da un Consiglio Direttivo, che definisce gli indirizzi strategici e programmatici dell'attività e ne controlla l'attuazione in conformità al presente Regolamento e alle altre norme applicabili.

2. – Il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti, di cui:

- a) dieci, compreso il presidente di ISSUGE, nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo su proposta del rettore, e scelti fra i professori di prima fascia dell'Ateneo e fra personalità esterne all'Ateneo, da individuarsi sulla base di consultazioni con significative espressioni del mondo istituzionale, industriale, economico, sociale e culturali; in ogni caso cinque dei componenti nominati come sopra devono essere professori di prima fascia dell'Ateneo".
- b) uno designato al proprio interno dagli studenti ammessi ai corsi di ISSUGE.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore di ISSUGE, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

3. – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, del Comitato Scientifico e del Comitato di indirizzo.

4. – I componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica un biennio, durano in carica tre anni. I mandati sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

5. – Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) approvare, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, su proposta del Presidente, coadiuvato dal Direttore, i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi;
 - b) approvare, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione degli Indirizzi di insegnamento;
 - c) deliberare annualmente i bandi per il concorso di ammissione a ISSUGE, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
 - d) nominare, con voto di almeno 2/3 dei componenti, i componenti del Comitato di Indirizzo, ai sensi dell'art. 11.3, e i cinque componenti del Comitato Scientifico, a norma del successivo art. 10.1;
 - e) proporre ai competenti organi di Ateneo eventuali modifiche al presente Regolamento, con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;
 - f) compiere ogni altro atto funzionale allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, che il presente Regolamento non attribuisca ad altro organo di ISSUGE. Le delibere di particolare rilevanza sono assunte con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.
6. – Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di atti di propria competenza, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere da a) a e) del precedente comma 5.
7. – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a due in caso di comprovata urgenza. Salvo che nei casi di delibere di particolare rilevanza, le adunanze di cui alla lettera f) del comma 5 sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, detratti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. – Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per via telematica, secondo modalità definite con apposita disciplina.

Articolo 8 – Il Presidente

- 1.- Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo stesso. Dura in carica quanto la componente docente del Consiglio Direttivo, del quale fa parte e, analogamente ai componenti di detto organo, non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.
- 2.- La carica di presidente è incompatibile con quelle indicate al precedente art. 7.3 e con la carica di Coordinatore del corso di studio, nonché con il regime a tempo definito.
- 3.- Il Presidente rappresenta ISSUGE all'esterno, fatti salvi gli ambiti e le materie rispetto a cui la rappresentanza sostanziale o processuale compete ad altri organi monocratici di Ateneo. Egli dirige la politica di ISSUGE, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le relative attività ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità.
4. – Spetta al Presidente:
- a) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, predisporre l'ordine del giorno e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
 - c) predisporre, coadiuvato dal Direttore, e sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività, le relazioni periodiche e i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi;

- d) compiere gli atti a lui delegati dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7.6;
- e) compiere, in caso di comprovata urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre senza indugio a ratifica dello stesso;
- f) formulare al Consiglio Direttivo proposte orientate al più efficace funzionamento di ISSUGE;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Vicepresidente, scelto fra gli altri componenti dello stesso Consiglio Direttivo, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 9 – Il Direttore

1. - Il Direttore, designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, almeno di categoria D, è responsabile della gestione amministrativo-contabile di ISSUGE e consegnatario dei beni inventariabili.

2. - In particolare:

- a) organizza, in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, le attività gestionali e amministrative di ISSUGE;
- b) predispone, nel rispetto delle linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa approvate dal Consiglio Direttivo, i documenti contabili di programmazione e consuntivi;
- c) provvede all'ordinazione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale di ISSUGE, nel rispetto delle competenze del Consiglio Direttivo e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) organizza le risorse umane, strumentali e di controllo del centro, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e del Presidente, a cui risponde in qualità di organo in rapporto di dipendenza funzionale, e, per quanto attiene alla gestione del personale tecnico-amministrativo, secondo gli indirizzi del Direttore generale, a cui risponde in qualità di organo in rapporto di dipendenza gerarchica.

Articolo 10 – Il Comitato Scientifico

1. - Il Comitato Scientifico è composto da dieci componenti scelti fra i docenti dell'Ateneo o fra insigni personalità, anche straniere, della cultura, della scienza, dell'economia, dell'impresa o delle professioni, di cui:

- a) cinque nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) cinque nominati dal Consiglio Direttivo.

2. - La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di Rettore, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Indirizzo.

3. - I componenti del Comitato Scientifico scadono contestualmente ai componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo e possono essere confermati.

4. - Il Comitato Scientifico nomina, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. - Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente di ISSUGE, senza diritto di voto.

6 – Il Comitato Scientifico garantisce e promuove la qualità e l'efficacia dei programmi formativi di ISSUGE. Atal fine elabora e trasmette al Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ciascun anno, un documento in cui formula valutazioni sull'andamento di ISSUGE nell'anno accademico in chiusura e proposte finalizzate al miglioramento delle attività per l'anno accademico successivo.

7. – Il Comitato Scientifico può essere convocato per formulare valutazioni e proposte, anche al di fuori dell'adempimento e della scadenza di cui al comma precedente.

8. – Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, che lo presiede. Valgono, in quanto applicabili, le previsioni dei precedenti artt. 7.7. e 7.8.

Articolo 11 – Indirizzi formativi e Comitati di Indirizzo

1. – L'attività di ISSUGE si articola in Indirizzi formativi corrispondenti a significative aree e linee di ricerca, dotati di autonomia didattica e organizzativa nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. – La costituzione e l'attivazione degli Indirizzi sono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno 10 proponenti, dei quali almeno la metà docenti dell'Università di Genova.

La proposta definisce con precisione basi scientifico-culturali e obiettivi degli Indirizzi, formula il curriculum e indica gli elementi idonei a garantire che gli insegnamenti previsti nel curriculum siano coperti da adeguate risorse didattiche.

3. - Ciascun indirizzo è retto da un Comitato di Indirizzo formato da cinque membri, incluso il Coordinatore di Indirizzo, il quale è individuato tra i docenti di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo. La carica di componente del Comitato di indirizzo è incompatibile con le cariche di Rettore, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. La carica di Coordinatore di Indirizzo è, altresì, incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. I componenti del Comitato di Indirizzo sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica un triennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. – Il Comitato di Indirizzo programma e organizza le attività in cui si articola il curriculum dell'Indirizzo, nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo. In particolare, definisce entro il 30 settembre di ciascun anno il programma dei corsi previsti per il successivo anno accademico, e attribuisce i relativi incarichi di insegnamento e compiti didattici.

5. – Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore di Indirizzo, che gestisce l'attuazione dei programmi definiti ai sensi del precedente comma 4. Le adunanze sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti detratti gli assenti giustificati; il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

6. – Su proposta del Coordinatore il Comitato nomina al proprio interno un Vice-Coordinatore che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento. Si applica il secondo capoverso del precedente comma 5.

7. – Il Comitato convoca periodicamente, tramite il Coordinatore, l'Assemblea dei docenti formata da tutti gli assegnatari di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'Indirizzo, al fine di discutere questioni di interesse generale per l'Indirizzo stesso.

8. – Il Comitato di Indirizzo trasmette al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione dell'attività svolta, indicando prospettive e problemi dell'Indirizzo.

Articolo 12. – Gestione transitoria di Indirizzi con il supporto di enti partecipati dall'Ateneo

1. – In fase transitoria, fino all'attivazione in regime ordinario di ISSUGE con l'adozione del relativo regolamento didattico e di organizzazione, a seguito dell'approvazione dei regolamenti di Ateneo – per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; generale; didattico - ISSUGE gestisce gli indirizzi costituiti e

attivati ai sensi dell'art. 11, anche avvalendosi dell'eventuale supporto di enti partecipati dall'Ateneo già attivi e dotati di significativa esperienza nel campo della formazione di livello universitario o post-universitario, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 13 – Risorse, programmazione e gestione

1. - Le risorse di ISSUGE sono costituite dal complesso dei contributi, trasferimenti, erogazioni, apporti o corrispettivi – in termini di finanza, di beni strumentali, di prestazioni di personale – disposti in suo favore dall'Ateneo, dal MIUR, nonché da ogni altro soggetto o ente pubblico o privato.

2. - La destinazione delle risorse finanziarie e non finanziarie ai diversi Indirizzi tiene conto dei risultati conseguiti, delle ricadute culturali e socio-economiche degli Indirizzi e di ogni altro criterio significativo dal punto di vista delle politiche formative dell'Ateneo. L'eventuale acquisizione di risorse esterne di origine privata a favore di un Indirizzo non implica, di per sé, corrispondente decurtazione della quota di risorse pubbliche destinate all'Indirizzo.

3. - L'esercizio, coincidente con l'anno solare, ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

4. - I documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti), con l'indicazione delle risorse disponibili per ciascun Indirizzo, e consuntivi sono deliberati entro i termini fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. - Per la gestione amministrativa e contabile ISSUGE si avvale del necessario personale tecnico e amministrativo, assegnato dall'Ateneo o acquisito altrimenti.

Articolo 14 - Valutazione dell'attività di ISSUGE

1. - La funzione di valutare l'attività di ISSUGE è attribuita al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo che si avvale del supporto degli Osservatori per la qualità della formazione e della ricerca.

Articolo 15 – Norma transitoria

1.- Fino all'insediamento del Consiglio Direttivo secondo le norme della presente disciplina regolamentare transitoria opera un Comitato Promotore composto dal Rettore o suo delegato, che lo presiede, e da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati dal Rettore.

2.- Il Comitato promotore svolge le funzioni attribuite dalle presenti norme al consiglio direttivo.

Articolo 16 – Norma finale

1.- Dall'1.1.2013 ISSUGE subentra a ISSUGE – centro di servizio di Ateneo del preesistente ordinamento statutario nelle relative situazioni giuridiche attive e passive.

2.- Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto e ai regolamenti di Ateneo.